Conto corrente con la posta Anno 89° — Numero 152

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 3 luglio 1948 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 3000 Semestrale L. 1800 Trimestrale L. 1000 Un fascicolo L. 20	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 - Semestrale L. 1000 Trimestrale L. 600 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale, L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori).

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1947

1948

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1947, n. 1853.

Modificazione della tabella organica dell'Istituto tecnico industriale « Omar » di Novara.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il regio decreto 1° maggio 1941, n. 610, che approva la tabella organica dell'Istituto tecnico industriale « Omar » di Novara;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 107;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 1° ottobre 1947 i due posti di vice segretario di ruolo previsti dalla tabella organica dell'Istituto tecnico industriale « Omar » di Novara sono soppressi e vengono istituiti, in loro sostituzione, due posti di applicati di ruolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1947

DE NICOLA

GONELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 146. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1947, n. 1854.

Modificazione della tabella organica della Scuola tecnica industriale di Bari.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 2013, con il quale viene approvata la tabella organica della Scuola tecnica industriale di Bari;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 107;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 1° ottobre 1947 il posto di vice segretario di ruolo esistente nella tabella organica della Scuola tecnica industriale di Bari è soppresso e viene istituito, in sua sostituzione, un posto di applicato di ruolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1947

DE NICOLA

GONELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, *foglio n.* 147. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1947, n. 1855.

Modificazione della tabella organica della Scuola tecnica industriale di Catanzaro.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 2021, con il quale viene approvata la tabella organica della Scuola tecnica industriale di Catanzaro;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 107;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 1° ottobre 1947 è soppresso il posto di vice segretario incaricato previsto dalla tabella organica della Scuola tecnica industriale di Catanzaro e viene istituito, in sua sostituzione, un posto di applicato di ruolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1947

DE NICOLA

GONELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, *foglio n.* 151. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1947, n. 1856.

Modificazione della tabella organica dell'Istituto tecnico industriale « G. Galilei » di Roma.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Visto il regio decreto 1° luglio 1940, n. 1159, che approva la tabella organica dell'Istituto tecnico industriale « G. Galilei » di Roma;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 107;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 1° ottobre 1947 i due posti di vice segretario di ruolo e quello di vice segretario incaricato previsti dalla tabella organica dell'Istituto tecnico industriale « G. Galilei » di Roma sono soppressi e vengono istituiti, in loro sostituzione, due posti di applicati di ruolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1947

DE NICOLA

GONELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, *foglio n.* 150. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1947, n. 1857.

Modificazione della tabella organica dell'Istituto tecnico industriale di Vicenza.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Visto il regio decreto 23 febbraio 1942, n. 411, con il quale viene approvata la tabella organica dell'Istituto tecnico industriale di Vicenza;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 107;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 1° ottobre 1947 viene soppresso il posto di vice segretario di ruolo previsto dalla tabella organica dell'Istituto tecnico industriale di Vicenza e viene istituito, in sua sostituzione, un posto di applicato di ruolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1947

DE NICOLA

GONELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, *foglio n.* 149. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1947, n. 1858.

Modificazione della tabella organica dell'Istituto tecnico industriale di Fermo.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Visto il regio decreto 24 agosto 1933, n. 2177, che approva la tabella organica dell'Istituto tecnico industriale di Fermo e del Convitto annesso;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 107;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1947 i quattro posti di vice segretario di ruolo previsti dalla tabella organica dell'Istituto tecnico industriale di Fermo vengono soppressi e, in loro sostituzione, vengono istituiti quattro posti di applicati di ruolo.

Art. 2.

Con uguale decorrenza è soppresso il posto di vice segretario incaricato di cui alla tabella organica del Convitto annesso ed è istituito, in sua vece, un posto di applicato incaricato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1947

DE NICOLA

GONELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *giugno* 1948
Atti del Governo, registro n. 21, *foglio n.* 148. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1947, n. 1859.

Modificazione della tabella organica dell'Istituto tecnico industriale « A. Volta » di Napoli.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il regio decreto 24 agosto 1933, n. 2185, con il quale viene approvata la tabella organica dell'Istituto tecnico industriale « A. Volta » di Napoli;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 dicembre 1946, n. 826, con il quale è stato aggiunto un posto di vice segretario di ruolo nella suddetta tabella;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 107;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 1° ottobre 1947 sono soppressi due posti di vice segretario di ruolo ed un posto di vice segretario incaricato previsti dalla tabella organica dell'Istituto tecnico industriale « A. Volta » di Napoli e vengono istituiti, in loro sostituzione, tre posti di applicati di ruolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1947

DE NICOLA

GONELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *giugno* 1948
Atti del Governo, registro n. 21, *foglio n.* 144. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1947, n. 1860.

Modificazione della tabella organica della Scuola di magistero professionale per la donna « Elena di Savoia » di Napoli.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 2117, con il quale l'Istituto d'istruzione professionale femminile « Elena di Savoia » di Napoli fu trasformato dal 1° ottobre 1933 in Scuola di magistero professionale per la donna con Scuola professionale femminile annessa;

Vista la tabella organica annessa allo statuto della suddetta Scuola, approvato col citato regio decreto e viste tutte le successive modificazioni ad essa apportate;

Visto il decreto legislativo Presidenziale del 27 giugno 1946, n. 107, col quale viene disposta dal 16 ottobre 1945 la soppressione del ruolo dei vice segretari nelle scuole e negli istituti di istruzione media tecnica;

Considerato che l'annessione della Scuola professionale femminile alla Scuola di magistero professionale per la donna comporta altresì unicità di amministrazione per entrambe le scuole, per il quale motivo si ritiene necessario sopprimere nella tabella organica della scuola professionale femminile tutti i posti di personale amministrativo di ruolo e incaricato e trasferirli nella pianta organica della Scuola di magistero professionale per la donna;

Rilevata altresì la necessità di ridurre, per esigenze di servizio il detto personale;

Tenuto conto che per le stesse esigenze, gli incarichi per l'insegnamento di italiano e storia, di economia domestica ed igiene, di scienze naturali e merceologia e di disegno e storia dell'arte nella Scuola di magistero professionale per la donna siano trasformati in cattedre di ruolo;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

In applicazione dell'art. 10 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 107, a decorrere dal 1° ottobre 1947 sono soppressi, presso la Scuola di magistero professionale per la donna « Elena di Savoia » di Napoli, due posti di vice segretario incaricato e presso la Scuola professionale femminile annessa un posto di vice segretario di ruolo e due posti di vice segretario incaricato.

Art. 2.

Dal 1° ottobre 1947 viene soppresso il posto di segretario economo per incarico nella Scuola di magistero professionale per la donna.

Art. 3.

A decorrere dalla stessa data del 1° ottobre 1947, vengono inoltre soppressi tre posti di segretari economi di ruolo, tre posti di applicati incaricati e quattro posti di maestre di laboratorio incaricate nella Scuola professionale femminile.

Art. 4.

Dalla stessa data del 1° ottobre 1947 vengono istituiti nella Scuola di magistero professionale per la donna « Elena di Savoia » di Napoli un posto di segretario economo di ruolo e sei posti di applicato di ruolo.

Art. 5.

Dalla stessa data del 1° ottobre 1947 gli incarichi di italiano e storia, di economia domestica e igiene, di scienze naturali e merceologia e di disegno e storia dell'arte nella Scuola di magistero professionale per la donna, vengono trasformati nei corrispondenti quattro posti di ruolo

Art. 6.

In dipendenza delle modificazioni di cui agli articoli precedenti la pianta organica della Scuola di magistero professionale per la donna con annessa Scuola professionale femminile « Elena di Savoia » di Napoli, viene determinata, a decorrere dal 1° ottobre 1947 in base alla tabella allegata al presente decreto, vista e firmata dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1947

DE NICOLA

GONELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 145. — FRASCA

Tabella organica della Scuola di magistero professionale per la donna « Elena di Savoia » di Napoli.

Numero dei Corsi completi: Magistero (lavori femminili 2; economia domestica 2); Professionale femminile 3

PERSONALE DI RUOLO

Qualifica	N.	Note
Presidenza senza l'insegnamento	1	
Scuola di magistero professionale per la donna		
Personale insegnante:		L'orario d'obbligo del personale insegnante è quello stabilito per le materie costituenti la cattedra in relazione al numero dei corsi completi e delle altre classi in atto per ciascun anno scolastico e non può superare le 24 ore settimanali. Il personale stesso è tenuto a completare l'orario nell'annessa scuola di avviamento.
1. Italiano e storia	1	
2. Scienze naturali e merceologia	1	
3. Disegno storia dell'arte	1	
4. Economia domestica Igiene	1	
Personale amministrativo:		
1. Segretario economo	1	
2. Applicati	6	
Scuola professionale femminile		
Personale insegnante:		
1. Cultura generale (italiano, storia e geografia)	2	
2. Matematica Nozioni di contabilità	1	
3. Scienze naturali Merceologia	1	
4. Economia domestica ed esercitazioni Igiene	2	
5. Disegno Storia dell'arte	2	
6. Lingua straniera	1	

Qualifica	N.	Note
Personale tecnico:		
1. Maestra di laboratorio per la biancheria	4	
2. Maestra di laboratorio per la sartoria	5	
3. Maestra di laboratorio per il ricamo	2	
4. Maestra di laboratorio per le trine e i merletti	1	
5 Maestra di laboratorio per il rammendo	1	
6. Maestra di laboratorio per i fiori artificiali	1	
7. Maestra di laboratorio per le esercitazioni di economia domestica	2	

PERSONALE INCARICATO

Scuola di magistero professionale per la donna

Qualifica	N.	Note
Personale insegnante:		
1. Lettere italiane e storia	1	
2. Geografia	1	
3. Pedagogia	1	
4. Agraria	1	
5. Lingua straniera	1	
6. Disegno	1	
7. Religione	1	
8 Lavori femminili	1	
9. Economia domestica e igiene	1	
Personale tecnico:		
1. Maestra di laboratorio per la biancheria	1	
2. Maestra di laboratorio per la sartoria	1	
3. Maestra di laboratorio per il ricamo in bianco	1	
4. Maestra di laboratorio per il ricamo a colori	1	
5. Maestra di laboratorio per le trine	1	
6. Maestra di laboratorio per la maglieria	1	
7. Maestra di laboratorio per il rammendo	1	
8. Maestra di laboratorio per la modisteria	1	
9. Maestra di laboratorio per le esercitazioni di economia domestica	1	

Scuola professionale femminile

Qualifica	N.	Note
Personale insegnante:		
1. Lavori donneschi	1	
2. Religione	1	

PERSONALE DI SERVIZIO

Scuola di magistero professionale per la donna

Qualifica	N.	Note
1. Bidelle	6	Assunte con contratto annuo di lavoro.

Scuola professionale femminile

Qualifica	N.	Note
1 Bidelle	5	Assunte con contratto annuo di lavoro.
2. Custodi	2	Assunti con contratto annuo di lavoro.

Visto: d'ordine del Capo provvisorio dello Stato

Il Ministro per la pubblica istruzione

GONELLA

DECRETO LEGISLATIVO 9 marzo 1948, n. 812.
Nuove norme relative all'Ordine della « Stella della solidarietà italiana ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 12 febbraio 1948:

Art. 1.

E' istituito l'Ordine della « Stella della solidarietà italiana » quale particolare attestato a favore di tutti coloro, italiani all'estero o stranieri, che abbiano specialmente contribuito alla ricostruzione dell'Italia.

Art. 2.

Il presidente dell'Ordine della « Stella della solidarietà italiana » è il Presidente della Repubblica.

Art. 3.

L'Ordine della « Stella della solidarietà italiana » comprende tre classi.

Le caratteristiche dell'Ordine della « Stella della solidarietà italiana » saranno determinate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per gli affari esteri, e sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 4.

Il numero delle nomine è disposto per decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 5.

L'Ordine della « Stella della solidarietà italiana » ha un Consiglio composto di un presidente e di quattro membri.

Il presidente del Consiglio dell'Ordine è il Ministro per gli affari esteri.

Il capo del cerimoniale del Ministero degli affari esteri è membro di diritto del Consiglio stesso e sostituisce nella presidenza in caso di impedimento il Ministro per gli affari esteri.

Gli altri membri sono scelti tra i funzionari di grado non inferiore al 5° appartenenti all'Amministrazione dello Stato e sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 6.

L'Ordine della « Stella della solidarietà italiana » è conferito con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per gli affari esteri, sentito il Consiglio di cui al precedente articolo.

I relativi diplomi sono rilasciati dal Ministro per gli affari esteri, o in sua vece, dal Capo del cerimoniale del Ministero degli affari esteri.

Art. 7.

Un ufficio di segreteria alle dipendenze del presidente del Consiglio dell'Ordine, provvede all'attività dell'Ordine stesso.

Art. 8.

Le spese relative all'Ordine della « Stella della solidarietà italiana » per insegne, diplomi e cancelleria sono a carico del bilancio del Ministero degli affari esteri.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

Il presente decreto abroga il decreto legislativo 27 gennaio 1947, n. 703.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — SFORZA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, *foglio n.* 168. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 17 aprile 1948, n. 813.
Ulteriore proroga del termine per l'attuazione del piano regolatore edilizio del centro della città di Gallarate (Varese).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per la pubblica istruzione;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1.

E' ulteriormente prorogato fino al 15 aprile 1951, il termine per l'attuazione del piano regolatore edilizio del centro della città di Gallarate (Varese) fissato col regio decreto-legge 28 gennaio 1937, n. 366, convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1549, e già prorogato con il regio decreto-legge 28 aprile 1938, n. 737, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 66 e con la legge 27 maggio 1943, n. 599.

Art. 2.

Le costruzioni eseguite non oltre il 15 aprile 1951, sia dai privati che dal Comune o suoi concessionari per l'attuazione del piano regolatore edilizio del centro della città di Gallarate, godranno della esenzione venticinquennale dalla normale imposta sui fabbricati e dalle relative sovraimposte, comunali e provinciali, ferma restando ad ogni effetto la decorrenza dell'esenzione stessa dal 29 maggio 1942 a norma dell'art. 7 del citato regio decreto-legge 28 gennaio 1937, n. 366, e dell'articolo unico della legge 27 maggio 1943, n. 599.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — TUPINI — SCELBA — GRASSI — PELLA — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 22, foglio n. 4. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 5 maggio 1948, n. 814.
Indennità militare e indennità speciale di riserva al personale militare delle Forze armate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per il bilancio, per le finanze e per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1.

L'indennità militare da corrispondere agli ufficiali delle Forze armate è stabilita nella misura lorda mensile seguente:

	celibi	ammogliati
Generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti	L. 17.800	L. 23.800
Generale di divisione e gradi corrispondenti	» 15.600	» 20.800
Generale di brigata e gradi corrispondenti	» 12.800	» 17.100
Colonnello e gradi corrispondenti	» 11.200	» 14.900
Tenente colonnello e gradi corrispondenti	» 10.100	» 13.400
Maggiore, 1° capitano e gradi corrispondenti	L. 9.300	L. 12.400
Capitano e gradi corrispondenti . .	» 5.800	» 10.000
Tenente e sottotenente e gradi corrispondenti . . .	» 5.300	» 9.250

Art. 2.

L'indennità militare da corrispondere ai sottufficiali delle Forze armate è stabilita nella misura lorda mensile seguente:

	celibi	ammogliati
Aiutante di battaglia e gradi corrispondenti	L. 4.700	L. 8.200
Maresciallo maggiore e gradi corrispondenti	» 4.600	» 8.050
Maresciallo capo e gradi corrispondenti	» 4.400	» 7.700
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti	» 4.300	» 7.500
Sergente maggiore e gradi corrispondenti	» 2.350	» 3.900
Sergente e gradi corrispondenti .	» 2.200	» 3.650

Art. 3.

La misura dell'indennità militare è ridotta:
di un quarto per gli ufficiali ed i sottufficiali provvisti di alloggio in natura, gratuito non di servizio;
di un ottavo per gli ufficiali ed i sottufficiali provvisti di alloggio in natura, gratuito di servizio.

Art. 4.

Sono abrogati gli articoli 171, 172 e 173 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

E' abrogato il decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 574, riguardante l'aumento temporaneo dell'indennità militare. Le disposizioni concernenti i normali compensi per il lavoro straordinario previsti dal decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, numero 19, dalla data in cui ha effetto il presente decreto non si applicano al personale militare.

Art. 5.

Ai fini del trattamento economico spettante per effetto delle disposizioni legislative intese a ridurre gli organici dei quadri ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, l'indennità militare continuerà ad essere calcolata nelle misure stabilite prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 6.

L'indennità mensile da corrispondere, con le norme vigenti per il pagamento della paga, agli appuntati dei carabinieri e delle guardie di finanza, nonchè ai carabinieri, carabinieri ausiliari e finanzieri, è fissata nella misura di L. 1200 nette.

Art. 7.

La speciale indennità annua lorda corrisposta, in aggiunta al trattamento di quiescenza, agli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guar-

dia di finanza all'atto del collocamento nella riserva o in ausiliaria, in base, rispettivamente, all'art. 48 della legge 9 maggio 1940, n. 369, all'art. 1 del decreto legislativo 5 ottobre 1945, n. 734, all'art. 1 del decreto legislativo 10 gennaio 1947, n. 58 e all'art. 1 del decreto legislativo 7 novembre 1947 n. 1457, è stabilita nelle misure appresso indicate per ciascun grado:

Subalterni	L.	40.000
Capitani e gradi corrispondenti	»	50.000
Maggiori e gradi corrispondenti	»	60.000
Tenenti colonnelli e gradi corrispondenti	»	70.000
Colonnelli e gradi corrispondenti	»	90.000
Generali di brigata e gradi corrispondenti	»	120.000
Generali di divisione e gradi corrispondenti	»	140.000
Generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti	»	160.000
Generali di corpo d'armata designati per il comando di armata e gradi corrispondenti	»	180.000

Art. 8.

Il Ministro per il tesoro provvederà alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed ha effetto dal 1° aprile 1948.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 5 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — FACCHINETTI — EINAUDI — PELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 22, foglio n. 83. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 815.

Deroga alle norme che regolano l'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Articolo unico.

Sino a tutto l'anno 1948 l'avanzamento nei vari gradi dei sottufficiali e dei militari di truppa della Guardia di finanza continuerà ad effettuarsi esclusivamente ad anzianità, prescindendo da qualsiasi esame od esperimento e dai prescritti requisiti di comando e di servizio, fermi restando i requisiti di permanenza minima nel grado di cui agli articoli 7 ed 8 della legge 7 giugno 1937, n. 913.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — PELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 22, foglio n. 25. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 816.

Autorizzazione della spesa di L. 300.000 per la concessione del contributo in annualità in applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 425, concernente la decadenza delle assegnazioni di alloggi di cooperative edilizie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per il bilancio e per il tesoro,

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 3 maggio 1948:

Art. 1.

E' autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 1947-48 e successivi, la spesa di L. 300.000 per la concessione del contributo dello Stato in annualità sui mutui previsti dall'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 425.

L'importo di L. 60.000.000 stabilito dal n. 4 dell'art. 5 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 185, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1947-48, per annualità occorrenti per contributi a favore dell'I.N. C.I.S. e degli Istituti ed Enti autonomi per costruzioni di case popolari, è diminuito della corrispondente somma di L. 300.000.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — TUPINI — EINAUDI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 22, *foglio n.* 5. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 817.
Concorsi a posti di insegnante nelle scuole elementari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

La metà dei posti di insegnante che si rendono annualmente vacanti nelle scuole elementari dei Comuni sede di capoluogo di provincia è riservata ai vincitori dei concorsi magistrali.

Art. 2.

I posti che saranno vacanti nelle scuole elementari dei Comuni sede di capoluogo di provincia alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di trasferimento dall'ordinanza relativa ai trasferimenti per l'anno scolastico 1948-49, saranno assegnati per metà ai trasferimenti per gli insegnanti di ruolo da altra sede e per metà ai vincitori dei concorsi magistrali già indetti alla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — GONELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 22, *foglio n.* 7. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1948.
Sostituzione del presidente dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 6 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 8, concernente il nuovo ordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Viste le dimissioni presentate dall'on. avv. prof. Ezio Vanoni da presidente dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Sulla proposta del Ministro per il commercio con l'estero;

Decreta:

L'on. prof. dott. Giuseppe Togni è nominato presidente dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 giugno 1948

EINAUDI

MERZAGORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *giugno* 1948
Registro Commercio estero n. 2, *foglio n.* 270

(3089)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1948.
Proroga della durata della concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria in genere del comune di Viareggio (Lucca).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i decreti interministeriali 22 ottobre 1946, 23 gennaio 1947, 8 marzo 1947, 8 luglio 1947, 5 ottobre 1947 e 20 ottobre 1947, relativi alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati appartenenti a determinate categorie e località della provincia di Lucca;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modifiche previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che per i lavoratori disoccupati dipendenti dall'industria in genere del comune di Viareggio permangono le condizioni per lo stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

La durata di 90 giorni del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria in genere del comune di Viareggio (Lucca), di cui all'autorizzazione alla concessione del sussidio medesimo

prevista dai decreti interministeriali 23 gennaio 1947 e 8 marzo 1947, è prorogata sino al termine massimo di giorni 180.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A. in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1948

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1948.
Registro Lavoro e previdenza n. 13, foglio n. 158

(2869)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1948.

Proroga della durata della concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria edile, metalmeccanica e dalla manovalanza generica del comune di Santo Stino di Livenza (Venezia).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i decreti interministeriali 12 agosto 1946, 22 ottobre 1946 e 13 maggio 1947, relativi alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati appartenenti a determinate categorie della provincia di Venezia;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modifiche previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che per i lavoratori disoccupati dipendenti dall'industria edile, metalmeccanica e dalla manovalanza generica del comune di Santo Stino di Livenza (Venezia) permangono le condizioni per lo stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

La durata di 90 giorni del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori disoccupati dipendenti dall'industria edile, metalmeccanica e dalla manovalanza generica del comune di Santo Stino di Livenza (Venezia) di cui all'autorizzazione alla concessione del sussidio medesimo prevista dal decreto interministeriale 13 maggio 1947, è prorogata sino al termine massimo di giorni 180.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A. in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1948

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1948
Registro Lavoro e previdenza n. 13, foglio n. 390.

(2852)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1948.

Proroga della durata della concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria edile e metalmeccanica dell'intera provincia di Brescia e ai lavoratori dipendenti dall'industria estrattiva dei comuni di Darfo e Gardone Valtrompia (Brescia).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i decreti interministeriali 22 ottobre 1946, 7 dicembre 1946 e 8 luglio 1947, relativi alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati appartenenti a determinate categorie e località della provincia di Brescia;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modifiche previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che per i lavoratori disoccupati dipendenti dall'industria edile e metalmeccanica dell'intera provincia di Brescia e per i lavoratori disoccupati dipendenti dall'industria estrattiva dei comuni di Darfo e Gardone Valtrompia (Brescia) permangono le condizioni per lo stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui al l'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

La durata di 90 giorni del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria edile e metalmeccanica dell'intera provincia di Brescia e ai lavoratori dipendenti dall'industria estrattiva dei comuni di Darfo e Gardone Valtrompia (Brescia), di cui all'autorizzazione alla concessione del sussidio medesimo prevista dai decreti interministeriali 22 ottobre 1946 e 7 dicembre 1946, è prorogata sino al termine massimo di giorni 180.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A. in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione:

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1948

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1948.
Registro Lavoro e previdenza n. 13, foglio n. 154.

(2870)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1948.

Sostituzione di un componente effettivo della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Potenza.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 30 gennaio 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo detto anno, con cui è stata nominata, fra le altre, la Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte d'appello di Potenza;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del componente effettivo prof. Luigi Picece, che è deceduto;

Decreta:

Il prof. Eufemia Giuseppe dell'Università degli studi di Bari è nominato componente effettivo della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte d'appello di Potenza, in sostituzione del prof. Luigi Picece, deceduto.

Roma, addì 5 giugno 1948

Il Ministro: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1948
Registro Giustizia n. 11, foglio n. 379. — OLIVA

(3074)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1948.

Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Alessandria.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto Ministeriale 4 ottobre 1946, col quale il prof. Ilario Zannoni è stato nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Alessandria;
Ritenuta l'opportunità di affidare l'incarico di cui sopra al generale Alessandro Ricagno;

Decreta:

Il generale Alessandro Ricagno è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Alessandria, in sostituzione del prof. Ilario Zannoni.

Roma, addì 25 giugno 1948

Il Ministro: SEGNI

(3057)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1948.
Nomina del vice commissario del Consorzio agrario provinciale di Bari.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;
Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto tipo dei Consorzi agrari provinciali;
Visto il decreto Ministeriale 23 aprile 1948, col quale il dott. Michele Di Zonno è stato nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Bari;
Ritenuta l'opportunità di assicurare al commissario suddetto la collaborazione di un vice commissario e di affidare tale incarico al dott. Domenico Catalano;

Decreta:

Il dott. Domenico Catalano è nominato vice commissario del Consorzio agrario provinciale di Bari.

Roma, addì 25 giugno 1948

Il Ministro: SEGNI

(3058)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1948.
Sblocco dei fertilizzanti, carburo di calcio e pneumatici.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 marzo 1948, n. 506, che proroga il regio decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1728, convertito, con modificazioni, nella legge 20 marzo 1941, n. 348, contenente disposizioni in materia di disciplina degli approvvigionamenti di prodotti industriali;
Visto il proprio decreto 13 dicembre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 20 stesso mese, concernente la denuncia ed il blocco di talune materie prime e prodotti industriali (non alimentari) e la disciplina della loro distribuzione;
Visto il proprio decreto 12 aprile 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 16 stesso mese, col quale viene modificato l'elenco delle materie prime e dei prodotti industriali soggetti alla cennata disciplina;
Visto il proprio decreto 21 agosto 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 24 stesso mese, col quale sono stati restituiti al libero commercio i fertilizzanti fosfatici, salvo l'obbligo alle ditte produttrici della denuncia periodica della giacenza, produzione e consegna dei fertilizzanti stessi;
Visto il proprio decreto 15 novembre 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 20 stesso mese, col quale sono stati restituiti al libero commercio taluni tipi di pneumatici;
Ritenuta l'opportunità di restituire al libero commercio taluni prodotti industriali e di apportare modifiche alla cennata disciplina;

Decreta:

Art. 1.

Sono sottratti alla disciplina prevista dai decreti Ministeriali 13 dicembre 1945 e 12 aprile 1946, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 20 dicembre 1945 e n. 89 del 16 aprile 1946, e restituiti al libero commercio:

1) i fertilizzanti azotati;
2) il carburo di calcio;
3) i pneumatici (coperture e camere d'aria) per autoveicoli industriali medi e pesanti, di misure, cioè, superiori a 700 × 20;
4) l'aliquota del 10 % della produzione di pneumatici per motocicli, autovetture ed autoveicoli industriali di piccola portata (misure non superiori a 700 × 20), vincolata a disposizione del Ministero dell'industria e del commercio, per assegnazioni alle Amministrazioni dello Stato, con decreto Ministeriale 15 novembre 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 20 stesso mese.

Art. 2.

Ai fabbricanti di fertilizzanti azotati è esteso l'obbligo fatto ai fabbricanti di fertilizzanti fosfatici con l'art. 2 del decreto Ministeriale 21 agosto 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 24 stesso mese, di denunciare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al Ministero dell'industria e del commercio, alla fine di ogni mese, la giacenza, la produzione e le consegne di fertilizzanti effettuate durante il mese cui si riferisce la denuncia.

Art. 3.

Le assegnazioni di prodotti già bloccati e divenuti di libero commercio per effetto del presente decreto, le quali siano state disposte prima della data della sua entrata in vigore, devono considerarsi valide ed essere soddisfatte, sempreché gli assegnatari provvedano al ritiro dei prodotti entro il termine di validità degli ordinativi di consegna, ed in ogni caso non oltre il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1948

Il Ministro: LOMBARDO

(3083)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Savona a contrarre un mutuo per l'integrazione suppletiva del bilancio 1946

Per l'integrazione suppletiva del bilancio 1946, il comune di Savona è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 5021 dell'11 maggio 1948; importo L. 772.000.

(3067)

Autorizzazione al comune di Massa a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Per l'integrazione del bilancio 1947, il comune di Massa è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 4733 del 28 aprile 1948; importo L. 21.160.000.

(3066)

Autorizzazione al comune di Teramo a contrarre un mutuo per l'integrazione suppletiva del bilancio 1947

Per l'integrazione suppletiva del bilancio 1947, il comune di Teramo è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 4958 dell'11 maggio 1948; importo L. 5.312.000.

(3068)

Autorizzazione al comune di Terni a contrarre un mutuo per l'integrazione suppletiva del bilancio 1947

Per l'integrazione suppletiva del bilancio 1947, il comune di Terni è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 4774 del 14 maggio 1948; importo L. 310.000.

(3069)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1948, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limite di età, con effetto dalle date per ciascuno di essi indicate, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365 e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Mastroianni Antonio, residente nel comune di Soveria Mannelli, distretto notarile di Nicastro, 3 luglio 1948;

Albini Ezio, residente nel comune di Rimini, distretto notarile di Forlì 7 luglio 1948;

Briganti Francesco, residente nel comune di Perugia, 10 luglio 1948;

Prisco Pasquale, residente nel comune di Torre Annunziata, distretto notarile di Napoli, 31 luglio 1948.

Roma, addì 26 giugno 1948

p. *Il Ministro*: MILLOZZA

(3077)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Nomina di un membro effettivo del Collegio dei revisori dei conti del Comitato italiano petroli in liquidazione

Con decreto del Ministro per l'industria e commercio in data 4 maggio 1948, il dott. Alessandro Piazzoni, è stato nominato, per l'anno 1948, membro effettivo del Collegio dei revisori dei conti del Comitato italiano petroli in liquidazione.

(3036)

MINISTERO DELLE FINANZE

Nomina di un membro effettivo del Collegio dei revisori dei conti del Comitato italiano petroli in liquidazione

Con decreto del Ministro per le finanze in data 17 maggio 1948, il rag. Francesco Mancini, è stato nominato, per l'anno 1948, membro effettivo del Collegio dei revisori dei conti del Comitato italiano petroli in liquidazione, in rappresentanza del Ministero delle finanze.

(3038)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Attivazione di servizio pubblico telegrafico

Il giorno 20 aprile 1948 è stato attivato il servizio pubblico telegrafico nella ricevitoria postale di Sassalbo (provincia di Massa Carrara).

(3040)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 18 giugno 1948 - N. 113

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	S. U. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	1,6325	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	81,80
Id. 3,50 % 1902	73 —
Id. 3 % lordo	52 —
Id. 5 % 1935	94,90
Redimibile 3,50 % 1934	77,425
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	74,20
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,15
Id. 5 % 1936	91,55
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1949)	99,80
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,85
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,70
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,65
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,70
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,75
Id. 4 % (15 settembre 1951)	94,625
Id. 5 % convertiti 1951	99,65

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). *Elenco n. 12.*

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita	108769	3.415 —	Bozzetti Luigi fu *Angelo*, dom. in Brescia, con usufrutto a Piva Giulia fu Onorato Quinto o Quinto vedova di Bozzetti *Angelo*.	Bozzetti Luigi fu *Florindo Angelo*, dom. in Brescia, con usufrutto a Piva Giulia fu Onorato Quinto o Quinto vedova di Bozzetti *Florindo Angelo*.
Id.	108768	3.410 —	Bozzetti Bortolo, detto Mario fu *Angelo*, ecc., come sopra.	Bozzetti Bortolo detto Mario fu *Florindo Angelo*, ecc., come sopra.
Id.	22889	2.210 —	Rolla *Erminia Costantina* fu Francesco moglie di Spotorno Carlo fu Giacomo, dom. in Cornigliano Ligure (Genova), vincolata.	Rolla *Costantina Erminia* fu Francesco, ecc., come contro.
Rendita 5 %	741958	1.995 —	Rolla *Erminia* fu Francesco, ecc., come sopra.	Rolla *Costantina* fu Francesco, ecc., come sopra.
Id.	120379	2.450 —	De Benedetto Amedeo di Alfonso, dom. a Mirabella Eclano (Avellino), con usufrutto a De Benedetto *Raffaela* fu Giuseppe, nubile, dom. a Mirabella Eclano (Avellino).	Come contro, con usufrutto vitalizio a De Benedetto *Maria Raffaela-Concetta*, ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	500985	49 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 5 %	10731	20 —	Martino Marianna fu Giovanni Battista, minore sotto la patria potestà della madre Ruatta *Maddalena* fu Domenico ved. Martino, con usufrutto a Ruatta *Maddalena* fu Domenico vedova Martino.	Martino Marianna fu Giovanni Battista, minore sotto la patria potestà della madre Ruatta *Maria Maddalena* fu Domenico vedova Martino, con usufrutto vitalizio a Ruatta *Maria Maddalena* fu Domenico vedova Martino.
P. R. 3,50 % (1934)	164325	577,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	305878	98 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	116974	24,50	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	176657	7 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	790759	497 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	264520	2.257,50	Marchetti Anna Maria fu *Oreste*, minore sotto la patria potestà della madre Rosso Angela vedova Marchetti *Oreste*, dom. a Torino.	Marchetti Anna Maria fu *Ercole Oreste*, minore sotto la patria potestà della madre Rosso Angela vedova Marchetti *Ercole Oreste*, dom. a Torino.
Id.	412340	297,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	521212	21.710,50	Asilo Mondolfo annesso ed amministrato dall'Istituto dei ciechi di Milano, con usufrutto vitalizio ad Alberti *Emanuele Italo Vittorio Achille detto Achille* fu Giacomo, dom. a Milano.	Come contro, con usufrutto vitalizio ad Alberti *Achille-Italo-Vittorio-Emanuele* fu Giacomo, dom. a Milano.
Id.	512947	913,50	Cipriani Cipriano fu Maurizio, con usufrutto a Pellegrini *Letizia* fu Nicola vedova Gennazzani o Genazzani Alfredo, dom. a Livorno.	Come contro, con usufrutto a Pellegrini *Maria Letizia* fu Nicola vedova Gennazzani o Genazzani Alfredo, dom. a Livorno.
Cons. 3,50 % (1906)	329923	350 —	Callerio *Maria* di Angelo, moglie di Scevola Clemente Evasio di Pietro Paolo, domiciliata a Nicorvo (Pavia), vincolata.	Callerio *Rosa Maria* di Angelo, ecc. come contro.

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 3,50 % (1906)	303753	70 —	Soleil *Carolina* fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Medda Francesca vedova Soleil, dom. a Torino.	Soleil *Carola* fu Giuseppe, ecc., come contro.
Id.	303754	252 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	524327	686 —	Roero di Monticello Ifigenia di Manfredo, moglie di Baldi di Serralunga *Stefano* fu Filippo, dom. in Torino, vincolata.	Roero di Monticello Ifigenia di Manfredo moglie di Baldi di Serralunga *Bartolomeo Stefano* fu Filippo, dom. in Torino, vincolata.
B. T. N. 5 % (1949) Serie *A*	4409	Cap. nom. 500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	4459	1.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	4489	20.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	854085	Rendita 101,50	Mallone Nazzareno fu Giacomo, dom. a Torrice (Frosinone), con usufrutto a Panfili Gioconda fu Antonio vedova di Mallone *Giacomo*, dom. a Torrice (Frosinone).	Come contro, con usufrutto a Panfili Gioconda fu Antonio ved. di Mallone *Domenico*, dom. a Torrice (Frosinone).
Id.	822939	217 —	Tonietto *Serafino* fu Battista, dom. a Gravere (Torino).	Tonietto *Giovanni Battista Serafino* fu Battista, dom. a Gravere (Torino).
P. R. 3,50 % (1934)	388100	280 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	390519	434 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	328720	77 —	Sala *Primiera* fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Fuseppina di Angelo vedova Sala, dom. a Monza (Milano).	Sala *Primina* fu Francesco, ecc., come contro.
Rendita 5 %	94359	1.605 —	Tanga Anna-Maria fu *Michele*, minore sotsotto la patria potestà della madre Fumero Delfina di Costanzo, domiciliata a Saluzzo (Cuneo), con usufrutto a favore Fumero Delfina di Costanzo vedova Tanga *Michele*, dom. a Saluzzo (Cuneo).	Tanga Anna-Maria fu *Gaetano Michele*, sotto la patria potestà della madre Fumero Delfina di Costanzo, dom. a Saluzzo (Cuneo), con usufrutto a favore Fumero Delfina di Costanzo vedova Tanga *Gaetano Michele*, dom. a Saluzzo (Cuneo).

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 18 giugno 1948

Il direttore generale DE LIGUORO

(2997)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.